



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 24 del 13/07/2020

OGGETTO: TARI 2020. – APPROVAZIONE TARIFFE E DETERMINAZIONE NUMERO DELLE RATE E SCADENZE. – CONFERMA DELLE TARIFFE APPROVATE PER L'ANNO 2019. – PROVVEDIMENTI.

L'anno **2020**, il giorno **tredici** del mese di **Luglio** alle ore **11:20**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Presiede la seduta il **Presidente del Consiglio Rag. Raffaele Russo**, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
TITO GIUSEPPE	SI		STARITA MASSIMO	SI	
AIELLO ANGELA	SI		SOLDATINI CORRADO	SI	
TESTA ROSANNA	SI		RUSSO ANTONINO	SI	
CACACE PASQUALE	SI		MICCIO FRANCESCO	SI	
PORZIO ROBERTO	SI		LUSCIANO DOMENICO	SI	
RUSSO RAFFAELE	SI		CAFIERO TOBIA		SI
BALZANO BIANCAMARIA	SI				

Presenti: 12 Assenti: 1

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott.sa Deborah De Riso**, incaricato della redazione del seguente verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: TARI 2020. – APPROVAZIONE TARIFFE E DETERMINAZIONE NUMERO DELLE RATE E SCADENZE. – CONFERMA DELLE TARIFFE APPROVATE PER L'ANNO 2019. – PROVVEDIMENTI.

Il Presidente pone in discussione l'argomento di cui al punto 3 dell'o.d.g. ad oggetto: "TARI 2020. – Approvazione tariffe e determinazione numero delle rate e scadenze. – Conferma delle tariffe approvate per l'anno 2019. – Provvedimenti.", cedendo, su indicazioni del Sindaco, la parola al Consigliere Miccio che relaziona;

Il Consigliere Miccio, dopo aver ringraziato il Sindaco chiarisce preliminarmente che la proposta nasce dalle riunioni collegiali tenutesi nelle scorse settimane con l'ausilio del Resp. del dip. 4 ed il Sindaco anche in considerazione di quanto emerso dal verbale della Commissione Bilancio del 27 maggio scorso;

Con il verbale sopra richiamato sono state, tra l'altro, illustrate e condivise le misure già adottate dall'Amministrazione per contrastare la crisi economico-sociale che interessa la nostra comunità e soprattutto è stata trovata piena condivisione sugli interventi che nell'immediato futuro si cercheranno di adottare specialmente nell'ambito dei tributi comunali;

Ricordo a tutti che tra i vari interventi legati all'emergenza Covid-19 messi in atto dal Governo centrale anche attraverso altre istituzioni, quello che al momento consente una corposa economia di spesa di bilancio, è stata quella legata alla rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

In definitiva con la proposta di oggi, una parte consistente dei risparmi della rinegoziazione ovvero € 120.000,00, viene destinata al finanziamento delle riduzioni/agevolazioni che oltre a quelle già previste da Regolamento TARI, consistono:

- nella riduzione della tariffa variabile nella misura del 50% per le utenze Non Domestiche che sono state chiuse per Decreto e che rientrano nelle categorie tariffarie omogenee, la quale riduzione verrà già inserita nell'avviso bonario TARI 2020;
- nella riduzione della tariffa variabile nella misura del 50% per le utenze Non Domestiche che rientrano nelle categorie tariffarie "ibride" – al cui interno risultano iscritte sia attività commerciali rimaste chiuse per Dpcm, sia attività commerciali che hanno normalmente svolto la propria attività, la quale riduzione verrà applicata a seguito di presentazione, entro il 15/09/2020, di apposita documentazione all'uopo prevista che verrà resa disponibile mediante pubblicazione di format su sito istituzionale;
- per le utenze di tipo domestico, ed in particolare per coloro i quali siano residenti a Meta ed iscritti nei ruoli Tari in forza di un contratto di locazione ad uso abitativo, e possano provare di aver registrato nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020, una riduzione della propria redditività rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, verrà adottata il riconoscimento di una agevolazione da determinarsi, in proporzione al numero delle istanze che verranno presentate secondo apposito modello predisposto dall'ufficio che verrà reso disponibile su sito dell'ente e le cui domande dovranno essere presentate entro il 15/09/2020;

Infine, con la proposta di oggi, viene ulteriormente stabilito che il numero delle rate sia pari a 6 mensili decorrenti dal 31 luglio del c.a.;

Il Sindaco, chiesta e ottenuta la parola, nel confermare quanto dettagliatamente relazionato dal consigliere Miccio, precisa che fino ad oggi, le misure concrete messe in atto dal Governo nei confronti di questo Comune sono state il solo finanziamento di circa 55 mila euro per l'acquisto di generi alimentari attraverso la distribuzione di appositi buoni spesa;

Mentre questa Amministrazione ha destinato ulteriori 40 mila euro per la stessa misura, inoltre ha destinato 30 mila euro per l'integrazione dei fitti ai nuclei familiari in difficoltà e le risorse descritte

dal consigliere Miccio destinate alla TARI per € 120.000,00, ai quali aggiungere altre piccole misure che hanno portato a destinare la somma complessiva pari ad oltre ad € 200.000,00 per arginare la crisi socio-economica che i cittadini della nostra Meta stanno attraversando;

Non si è mai fermata la distribuzione dei generi alimentari attraverso il c.d. carrello solidale ed infine, per evitare di farci trovare impreparati nella malaugurata ipotesi di un nuovo lock down, si sta lavorando affinché vengano reperiti ulteriori 100 mila euro da destinare alle misure di sostegno ai cittadini in difficoltà;

Questa Amministrazione (e concludo) sta rispondendo con fatti concreti a quanti sostengono il contrario, mettendo in campo risorse che pochi altri Enti hanno potuto destinare per fronteggiare l'emergenza che stiamo vivendo e tutto questo è stato possibile realizzarlo con l'impegno e la partecipazione di tutti gli amministratori, della Commissione bilancio e del personale dipendente, a loro va il mio sincero ringraziamento;

Il Presidente, uditi gli interventi in merito alla proposta sopra riportati in sintesi, invita l'assemblea a votare per l'approvazione della proposta.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Il Presidente invita a questo punto l'assemblea a votare l'immediata esecutività dell'atto;

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...* »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «*169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «*683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,*

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: «*In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.* »

Visto l'art.148 allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e Imu che pertanto vengono portati al 31/07/2020 che è anche il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: « *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 06/02/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Città Metropolitana con provvedimento di G.P. n. 480 del 07/10/2014;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 27/04/2014, modificato con la deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 26/01/2017 ed integrato con la deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/2018 e richiamati in particolare l'art. 7 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e l'art. 26, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: «*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle Città Metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al

comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: «I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Richiamate:

la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 09/03/2020, esecutiva, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale ha preso atto del Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020/2022;

Esaminata la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Dipartimento n. 4 – Servizio Finanziario/Tributi;

Ritenuto che la summenzionata documentazione sia meritevole di approvazione, in quanto idonea sotto il profilo tecnico- giuridico ad assolvere alle finalità che le sono proprie, ovvero improntata al perseguimento di *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»*

Dato atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, reso, ai sensi dell'art.49 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Dipartimento n. 4 – Servizio Finanziario/Tributi;

VISTI:

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19/05/2020;

Sentiti gli interventi riportati in premessa;
Visto l'esito delle votazioni.

DELIBERA

- 1) Di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) Di recepire la presente proposta di deliberazione e pertanto, in virtù dell'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, di approvare, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, nella misura definita nel prospetto allegato che si ritiene parte integrante del presente atto (**all. n. 1**);
- 3) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 27/04/2014, modificato con la deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 26/01/2017 ed integrato con la deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/2018, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI nello stesso previste;
- 4) Di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, operando i necessari conguagli, sia tra i costi risultanti dal PEF per il 2020, che può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 sia per le eventuali variazioni derivanti da norme sopraggiunte, contributi dallo Stato o regolamenti;
- 5) di fissare il versamento di quanto dovuto a titolo di acconto Tari 2020 mediante n. 6 rate mensili con le seguenti scadenze:

31 LUGLIO

31 AGOSTO

30 SETTEMBRE

31 OTTOBRE

30 NOVEMBRE

31 DICEMBRE

di consentire il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

- 6) di stabilire che, per gli esercizi commerciali rientranti nelle categorie tariffarie omogenee di cui ai nn. 1,6,7, 8, 15, 17, 22, 24, B&B, oggetto di chiusura da Dpcm durante il lockdown, venga applicata una riduzione del 50% sulla quota variabile. La previsione di tale agevolazione, in quanto agevolazione c.d. mista, implica la necessità per l'ente di prevedere specifica copertura finanziaria che si quantizza in euro 39.549.71;
- 7) di stabilire, altresì, facendo seguito a quanto evidenziato nella relazione istruttoria dal Resp Dip. 4, per quelle categorie tariffarie "ibride" – al cui interno risultano iscritte sia attività commerciali rimaste chiuse per Dpcm, sia attività commerciali che hanno normalmente svolto la propria attività, la riduzione in parola – pari, ripetesì, al 50% della quota variabile, verrà applicata a seguito di presentazione, **entro il 15/09/2020**, di apposita documentazione all'uopo prevista e che verrà resa disponibile mediante pubblicazione di format su sito istituzionale (**all. n. 2**);

- 8) di prevedere, per le utenze di tipo domestico, ed in particolare per coloro i quali siano residenti a Meta ed iscritti nei ruoli Tari in forza di un contratto di locazione ad uso abitativo, e possano provare di aver registrato nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020 una riduzione della propria redditività rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, il riconoscimento di una agevolazione da determinarsi, in proporzione al numero delle istanze che verranno presentate secondo apposito modello predisposto dall'ufficio che verrà reso disponibile su sito dell'ente **(all. n. 3)**. Le relative domande dovranno essere presentate **entro il 15/09/2020**;
- 9) di prevedere che a seguito di istruttoria delle istanze pervenute, di cui ai punti sub 7 ed 8, si procederà al ricalcolo del tributo dovuto, al netto dell'agevolazione concessa, sulle rate di novembre e dicembre;
- 10) di stabilire fin d'ora che le riduzioni di cui al punto 6 della presente proposta pari ad € 39.549,71, le esenzioni/agevolazioni c.d. atipiche previste dal Regolamento TARI ammontanti ad € 26.171,96 (dai quali vanno detratti € 13.567,43 già iscritti nella spesa del corrente bilancio), e le riduzioni di cui ai punti 7 ed 8 della presente proposta, al momento non quantificabili, troveranno copertura **nel limite massimo della somma di euro 120.000,00** quale quota parte del risultato di rinegoziazione dei mutui C.d.p. di cui alla D.C.C. n. 18 del 19/05/2020;
- 11) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
- 12) di pubblicare la presente deliberazione mediante l'inserimento nell'Albo on Line reperibile sul sito Istituzionale dell'Ente, altresì sulla apposita sezione del portale in materia di trasparenza Arera - Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti;
- 13) di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ritenendo sussistere il presupposto dell'urgenza, costituito dall'inconciliabilità dei tempi richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'esecutività del provvedimento, con la necessità che gli Uffici diano tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto di deliberazione;

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente Del Consiglio
Rag. Raffaele Russo
(Sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott.sa Deborah De Riso
(Sottoscritto digitalmente)
